

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE – SCHEMA DI CONTRATTO  
RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA  
GESTIONE TECNICA-FUNZIONALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI  
NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  
TRAPANI**

**TRA**

Il Libero Consorzio Comunale di TRAPANI, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, munito di firma digitale, nominato/a con \_\_\_\_\_ domiciliato/a per la carica presso la sede legale Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_;

**E**

Il Professionista \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente nel Comune di \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, munito di firma digitale, il quale interviene in qualità di \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo/collegio degli ingegneri/arch./geom. della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_. con Studio in via \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ - Cap \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_);

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Affidamento dell'incarico)**

1. Il Libero Consorzio Comunale di TRAPANI, di seguito denominato esclusivamente "Amministrazione", affida all'ing./arch./geom. \_\_\_\_\_, di seguito denominato esclusivamente "professionista", che accetta, l'incarico relativo alla gestione tecnica-funzionale di n. 11 (undici) impianti fotovoltaici installati nelle scuole di proprietà del Libero Consorzio.

**Art. 2 (Oggetto dell'incarico)**

1. Il professionista si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Libero Consorzio, relativo alla gestione tecnica-funzionale di n. 11 impianti fotovoltaici installati nelle scuole di cui all'art. 4.
2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni al presente disciplinare dovranno essere conformi al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento.

**Art. 3 ( Obblighi legali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dall'allegato patto di integrità, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

3. Il tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### **Art. 4 (Descrizione delle prestazioni)**

1. L'incarico comprende:

- il controllo del funzionamento delle stringhe e degli inverter; gestione dello stato di scambio sul posto e il sistema di fatturazione dello stesso;
- dichiarazione di produzione, da presentare all'agenzia dogane (se la potenza nominale è superiore a 20 kw);
- gestione delle letture al fine della dichiarazione di produzione per l'anno 2019, 2020 ed eventuali regolarizzazioni degli anni precedenti;
- procedura per il cambio di fornitore di energia elettrica tramite acquisto in rete al fine di risparmio economico;
- procedura per la volturazione degli impianti che risultano direttamente intestati all' "Amministrazione" alle singole scuole ove risultano intestatari dei POD (fornitore di energia, GSE, UTF, e-distribuzione, terna)

2. Elenco impianti:

<b>N</b>	<b>ISTITUTI SCOLASTICI</b>	<b>CITTA'</b>	<b>KW</b>
1	Istituto Magistrale "Pascasino"	Marsala	24
2	Istituto Tecnico Commerciale "D'Aguirre"	Partanna	24
3	Istituto Tecnico per Geometri "G.B. Amico"	Trapani	24
4	Istituto Tecnico "G. Caruso"	Alcamo	32
5	Istituto Tecnico Geometri "V. Accardi"	Petrosino	24
6	Istituti Tecnico Industriale "R. D'Altavilla"	Mazara del Vallo	24
7	Liceo Scientifico "M. Cipolla"	Castelvetrano	24
8	Liceo Scientifico "P. Ruggieri"	Marsala	43
9	Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Ferrigno"	Castelvetrano	20
10	Istituto Tecnico Agrario "A. Damiani"	Marsala	20
11	Istituto Tecnico Commerciale "D'Aguirre"	Salemi	20
<b>TOTALE</b>			<b>279</b>

#### **Art. 5 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.
3. Il tecnico incaricato si impegna a: a) produrre n. 3 copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie dello stesso e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.); b) produrre una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso. Le eventuali prestazioni aggiuntive sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione.

#### **Art. 6 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.
2. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **Art. 7 (Durata dell'incarico)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico e per anni uno.

#### **Art. 8 (Penali - Risoluzione del contratto)**

1. In caso di ritardo dell'attività rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al contraente, stante che comporta l'impossibilità di impegnare e utilizzare con la relativa liquidazione le somme disponibili, ovvero la perdita delle somme non spese nell'annualità, si applica una penale pari al 1,0% del corrispettivo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto, fino ad un massimo del 10% da trattenersi sul compenso spettante, con facoltà insindacabile per l'Ente di risolvere il contratto.
2. L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

3. Qualora il ritardo eccedesse i gg. 10, ovvero fosse tale da impedire l'utilizzo delle somme, la Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, resta libera da ogni impegno e può recedere dal contratto

senza che il contraente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

4. E' fatto obbligo al soggetto contraente di rispettare le condizioni del presente disciplinare, di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione Appaltante purché per attività inerenti il servizio affidato.

5. Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio non superiore a 5 (cinque giorni), sospendendo il pagamento di eventuali crediti già vantati per l'espletamento, anche di parte dell'incarico.

6. In difetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. per inadempimento.

7. Con la risoluzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Nel caso di una seconda offerta valida si procede ad assegnare il proseguo dell'incarico al soggetto che l'ha prodotta.

8. Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

9. L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

10. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dello stesso, il contratto viene risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

#### **Art. 9 (Determinazione dei compensi)**

1. Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 4 si stabilisce un compenso di euro € 600,00 per ogni impianto oltre IVA ed INARCASSA (n. 11 x € 600,00= € 6.600,00)

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

3. Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

4. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

5. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

#### **Art. 10 (Modalità di corresponsione dei compensi)**

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 9, compatibilmente con i limiti previsti dalle norme di finanza pubblica, verrà liquidato ad ultimazione di tutte le singole prestazioni inerenti l'incarico oggetto del presente disciplinare

2. Il compenso verrà liquidato su presentazione di fattura elettronica.

3. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario/postale indicato, conto che l'Appaltatore dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art.3 - comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

4. Il Professionista assume gli obblighi di cui alla sopracitata Legge 13 Agosto 2010 n. 136, tra i quali l'inserimento, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

#### **Art. 11 (Conferimenti verbali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **Art. 12 (Definizione delle controversie)**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del disciplinare è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trapani ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 13 (Registrazione)**

1. Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA, le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso di uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

#### **Art 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: ..... sul quale l'Amministrazione provinciale accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

2. Ai sensi dell'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri: -  
..... CF..... le persone delegate ad operare sul sopra  
indicato conto.

3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione.

4. È facoltà del professionista sostituire la/e persona/e indicata/e, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata.

### **Art. 15 (Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione appaltante dichiara che i dati del Professionista saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione prevista all'art. 10 effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa.

2. Il Professionista ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge.

3. Resta espressamente inteso che il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

4. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è ..... così  
come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è  
.....

### **Art. 16 (Disposizioni finali)**

1. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico per l'importo dovuto per legge, che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservato agli atti della struttura ".....". Il presente Contratto, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle parti con firma digitale.

2. Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del c.c., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto.

Per il Libero consorzio

Il Tecnico

.....

.....